



Contratto d'appalto ID 21D064, procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per colorazioni immunoistochimiche per i fabbisogni della UOC Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedale-Università Padova. **Stipula Contratto LOTTI 1 e 2**

TRA

l'Azienda Ospedale – Università Padova, con sede in Padova, Via, Giustiniani, 1 codice fiscale/P.IVA 00349040287, nella persona della dott.ssa Maria Elena Serafin, Maria Elena Serafin, Codice Fiscale ----- Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ospedale – Università Padova, con sede in Viale della Navigazione Interna, 38 – 35129 PADOVA, telefono 0498214636-4602, e-mail protocollo.aopd@pecveneto.it, giusto atto di delega del Direttore Generale (delibera n. 482 del 08/03/2022.), di seguito indicata "Azienda"

E

l'Impresa Leica Microsystems S.r.l., con sede legale in ----- avente P.I./C.F. n. -----, nella persona del Legale Rappresentante -----, nato a -----

PREMESSO CHE

Con deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 02/02/2026, l'Azienda Ospedale–Università Padova, a seguito della procedura aperta indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 504/2025, rettificata con Delibera DG n. 1460 del 11/07/2025, ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'Impresa Leica Microsystems S.r.l., per la fornitura in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore degli allegati.

Gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati:

- Disciplinare di gara
- Capitolato Tecnico prestazionale
- Capitolato d'Oneri
- Offerta economica del Fornitore

Art. 2 – Norme regolatrici dell'affidamento.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni tecnico-normative dei documenti di gara, accettate con l'offerta presentata che deve ritenersi facente parte integrante del presente contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e del Codice Civile.

Art. 3 – Oggetto e quantità delle prestazioni.

La fornitura ha per oggetto ID 21D064, procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per colorazioni immunoistochimiche per i fabbisogni della UOC Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Quantità delle prestazioni

Come da offerta che viene allegata al presente contratto e ne fa parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo per il periodo di 60 mesi.

Con riferimento alla suddetta assegnazione, ai fini di dare applicazione alla legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica il CIG:

- Lotto 1: B7FBC373D0
- Lotto 2: B7FBC384A3

Art. 4 – Aggiornamento della fornitura.

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la Ditta aggiudicataria ponga in commercio nuovi dispositivi, nuove apparecchiature, reagenti e/o consumabili analoghi a quelli oggetto del presente contratto, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, l’Azienda Ospedale – Università Padova (AOPD) ha facoltà di richiedere l’implementazione dei medesimi, senza oneri aggiuntivi, e la Ditta sarà tenuta a proporli alle medesime condizioni contrattuali, in sostituzione parziale o totale di quanto aggiudicato, previa valutazione qualitativa e autorizzazione scritta da parte di AOPD, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato d’oneri.

La Ditta deve garantire l’aggiornamento tecnologico per i reagenti e/o consumabili che costituiscano innovazione tecnologica, assicurandone la fornitura ai prezzi di gara. Qualora, in corso di vigenza contrattuale, si rendesse necessario acquisire nuovi dispositivi o consumabili non oggetto di gara ma comunque affini a quelli oggetto di aggiudicazione, la Ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto sul listino dei prodotti offerti in gara.

Il Fornitore dovrà garantire la piena compatibilità dei prodotti in sostituzione, comprese le caratteristiche del contenitore primario, con le apparecchiature utilizzatrici, in particolare ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare con congruo anticipo ad AOPD ogni modifica ai prodotti offerti (includendo modifiche di codifica, di confezionamento e delle condizioni di impiego) e a trasmettere le comunicazioni funzionali all’eventuale sostituzione dei prodotti all’indirizzo acq.diagnostici@aopd.veneto.it o ad altro recapito indicato dall’Azienda. AOPD avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione scritta da parte di AOPD, fermo restando quanto previsto dal Capitolato d’oneri in materia di difformità, resi, sostituzioni, ritiri, indisponibilità del prodotto e penalità.

Ogni consegna in difformità a quanto pattuito potrà essere considerata violazione del contratto e sarà gestita secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 40 del Capitolato d’oneri, senza che ciò dia titolo al ristoro di costi ulteriori a carico dell’Azienda.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire adeguati corsi di aggiornamento al personale dell’Azienda e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti introdotti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 – Formazione del Capitolato d’oneri.

Il Fornitore si impegna inoltre a provvedere gratuitamente e per tutta la durata del contratto a fornire, in formato digitale e su specifica richiesta di AOPD, tutti i dati necessari all’inserimento nell’anagrafica aziendale dei dispositivi oggetto della fornitura.

Art. 5 – Durata

La fornitura ha durata di 60 mesi.

La durata del presente contratto è fissata in 60 mesi (+ opzioni), come previsto dall’articolo 2 del capitolato d’oneri ID21D064 comprensivi di un periodo di prova pari a 4 (quattro) mesi successivi al collaudo positivo della strumentazione. Tale periodo di prova è incluso nella durata contrattuale; in caso di esito negativo si applicano le previsioni di cui all’art. 2.1 del capitolato d’oneri.

Alla scadenza dei 60 mesi, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto alle medesime condizioni, per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi + 12 come previsto dal Disciplinare di Gara, in conformità a quanto previsto nel capitolato d’oneri. Nel periodo di proroga non è riconosciuto al Fornitore alcun canone di noleggio della strumentazione, ma esclusivamente la fornitura dei reagenti, calibratori e altro materiale di consumo, nonché il canone di assistenza e manutenzione. Alla scadenza definitiva del contratto la strumentazione verrà restituita al Fornitore.

La revisione dei prezzi dei corrispettivi contrattuali avverrà alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 2.2, Opzione 2, del capitolato d'oneri e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, restando inteso che la revisione non si applica alle prestazioni già eseguite.

Il risparmio a base di gara potrà essere utilizzato, ai sensi dell'art. 2.2, Opzione 3, del capitolato d'oneri, per far fronte ad eventuali aumenti dei fabbisogni di materiale (reagenti, materiali di consumo e altro materiale necessario all'esecuzione dei test) nel medesimo periodo contrattuale.

Nel caso in cui, prima della scadenza del contratto, risulti in esaurimento l'importo e/o il quantitativo massimo indicato, l'Azienda potrà richiedere l'estensione temporale del contratto fino all'esaurimento del valore, fermo il limite massimo di 12 (dodici) mesi per ogni periodo contrattuale, in conformità all'art. 2.2, Opzione 4, del capitolato d'oneri.

Restano ferme, e trovano diretta applicazione, le disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di modifiche del contratto in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni fissati dal medesimo articolo e dal capitolato d'oneri.

Il presente contratto è altresì soggetto alle cause di risoluzione di diritto previste dall'art. 21 del capitolato d'oneri e dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, in caso di applicazione definitiva di misure di prevenzione antimafia ovvero di esito interdittivo dell'informativa antimafia ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di diffida e senza che il Fornitore possa avanzare pretese risarcitorie o indennitarie, fermo restando il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. La presente clausola sostituisce ogni diversa previsione relativa alla nullità del contratto in conseguenza di interdittive antimafia.

L'Azienda Ospedale-Università si riserva, ai sensi dell'art. 2.4 del capitolato d'oneri, il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto mediante PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza alcuna pretesa risarcitoria da parte del Fornitore, nel caso di stipulazione di contratti per forniture analoghe a seguito di procedure di affidamento centralizzate a livello regionale o nazionale.

Ferme restando le opzioni e le facoltà di cui ai commi che precedono e all'art. 2.2 del capitolato d'oneri, la Stazione appaltante si riserva, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la facoltà di disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (1/5) dell'importo iniziale del contratto, che l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire alle condizioni economiche e normative originariamente pattuite, fatto salvo esclusivamente quanto previsto in materia di revisione dei prezzi. In tali ipotesi l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avanzare pretese risarcitorie o indennitarie ulteriori rispetto al corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 – Importo contrattuale.

- Il prezzo complessivo per 60 mesi è pari a € 4.106.220,00 (IVA esclusa) LOTTO 1
- Il prezzo complessivo per 60 mesi è pari a € 271.855,00 (IVA esclusa) LOTTO 2

Art. 7 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 8.6 del Capitolato, l'esecuzione del presente contratto è soggetta al DUVRI predisposto da AOPD, che fa parte integrante del contratto.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI messo a disposizione in gara e si impegna a collaborare con il DEC per il suo eventuale aggiornamento.

I costi della sicurezza da interferenze, esposti separatamente in offerta, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale, senza oneri aggiuntivi per AOPD.

L'Appaltatore si impegna a presenziare alle riunioni di cooperazione e coordinamento, ivi compresa la riunione preliminare ai fini della sicurezza.

Art. 8 - Adeguamento prezzi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.2 del Capitolato d'oneri e dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante può disporre, in corso di esecuzione, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei limiti di

legge; l'Appaltatore è tenuto ad eseguirle alle condizioni economiche e normative originariamente pattuite, senza che ciò comporti diritto alla risoluzione del contratto né ad ulteriori compensi, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione dei prezzi.

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, fatti salvi esclusivamente gli adeguamenti derivanti dalla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.2 del Capitolato d'oneri.

La revisione dei prezzi è effettuata con periodicità annuale, sulla base della variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) – “Prezzi alla produzione dell'industria – mensili (base 2015) – ATECO [266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche”, pubblicato da ISTAT, confrontando il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione con quello disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione, secondo quanto previsto dall'Allegato II.2-bis al Codice.

Qualora la variazione percentuale dell'indice di riferimento superi il 5%, in aumento o in diminuzione, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno aggiornati applicando ai prezzi delle prestazioni ancora da eseguire una variazione pari all'80% della sola parte eccedente la soglia del 5%, in aumento o in diminuzione. I prezzi revisionati si applicano esclusivamente agli ordinativi e alle prestazioni successivi alla revisione e non producono effetti sulle prestazioni già eseguite.

La revisione dei prezzi può essere richiesta dalla parte interessata (AOPD o Appaltatore), nel rispetto della periodicità di cui al comma precedente, allegando il calcolo della variazione dell'indice di riferimento.

Qualora l'applicazione della revisione in aumento determini un incremento dei corrispettivi che non trovi copertura nelle somme stanziare, AOPD, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.2 del Capitolato d'oneri, avrà diritto di recedere dal contratto per giusta causa oppure di ridurre le quantità in modo da mantenere fermo il corrispettivo complessivo dovuto.

Art. 9 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RUP, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Capitolato d'oneri.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove il DEC lo ritenga opportuno, comportano il ripristino della situazione originaria a carico dell'Appaltatore.

Art. 10 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

In caso di variazioni societarie del Fornitore (variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, comprese fusioni, trasformazioni e cessioni/acquisizioni di azienda o di ramo d'azienda), il Fornitore deve darne tempestiva comunicazione ad AOPD, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato d'oneri, allegando copia dell'atto e una nota del soggetto subentrante con l'impegno a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto.

La possibilità di contrattare con il nuovo operatore economico è subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici contratti; si applica, in ogni caso, l'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e, per consorzi e RTI, l'art. 68 del medesimo decreto.

È vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessione/acquisizione di ramo d'azienda di cui sopra, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato d'oneri. In caso di cessione non consentita AOPD può dichiarare la risoluzione del contratto e incamerare la garanzia definitiva, salva ogni ulteriore azione per il maggior danno.

Art. 11 – Subappalto

Resta fermo che il subappalto è ammesso, previa specifica indicazione in offerta e autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 18 del Capitolato d'oneri.

Art. 12 - Cessione del contratto.

È vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessione/acquisizione di ramo d'azienda di cui all'art. 10 del presente contratto e all'art. 20 del Capitolato d'oneri.

In caso di cessione non consentita, l'Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto e incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Eventuali cessioni di crediti o accessori del credito derivanti dal presente contratto saranno rifiutate dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023, allegato II.13, art. 6.

Art. 13 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato d'oneri e dell'Allegato II.13, art. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di notifica di eventuali cessioni di crediti o di accessori dei crediti derivanti dal presente contratto, l'Azienda Ospedale-Università di Padova provvederà al rifiuto delle stesse, al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento e di mantenere un unico interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., l'Appaltatore non potrà comunque cedere i crediti derivanti dal presente contratto a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 1 della L. n. 52/1991, fermo restando che ogni eventuale cessione produce effetti esclusivamente nei rapporti interni tra cedente e cessionario e resta inopponibile all'Azienda.

Le comunicazioni relative ad atti di cessione di crediti saranno considerate adeguatamente effettuate solo se notificate:

– alla sede legale dell'Amministrazione, Via Giustiniani 1 – 35128 Padova, Ufficio Protocollo;
– all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.aopd@pecveneto.it,
con esplicita indicazione del presente contratto, del relativo CIG e dell'importo oggetto di cessione; in difetto, l'Azienda potrà negare l'autorizzazione e rifiutare la cessione.

In caso di cessione di crediti futuri, l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda, con le medesime modalità, l'intervenuta insorgenza del credito ceduto, indicando il relativo CIG e l'importo maturato.

L'Appaltatore e gli eventuali cessionari sono comunque tenuti al pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e all'art. 13 del Capitolato d'oneri, con indicazione del CIG/CUP nei contratti, nelle fatture e nei pagamenti e utilizzo dei conti correnti dedicati comunicati ad AOPD.

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale è la Dott.ssa Angela Guerriero.

Art. 15 – Esecuzione del contratto e verifiche di qualità.

La fornitura oggetto del presente contratto è eseguita sulla base del Capitolato d'oneri emesso dall'Azienda Ospedale-Università di Padova, che qui si intende integralmente richiamato, e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi previste.

Il materiale consegnato dovrà essere integro ed esattamente conforme a quanto offerto, come risultante dalle schede tecniche e dall'eventuale campionatura presentata e conservata dall'Azienda ai fini delle verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 c.c. e dell'art. 36 del Capitolato d'oneri.

In deroga all'art. 1510, comma 2, c.c., le consegne dovranno essere effettuate a rischio del Fornitore, franche di ogni spesa (imballo, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera e asporto degli imballaggi) e con ogni onere a carico della Ditta fornitrice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Capitolato d'oneri e della normativa ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La consegna delle apparecchiature e dei dispositivi sanitari dovrà essere effettuata nei tempi e con le modalità stabilite nel Capitolato d'oneri e nell'ordinativo, previo accordo con il DEC e con la UOSD Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

La Ditta aggiudicataria provvederà, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante:

- al trasporto, installazione, posa in opera, messa in funzione dell'apparecchiatura e ritiro degli imballaggi;

- alla formazione/addestramento del personale utilizzatore, iniziale e in occasione di aggiornamenti di programma e/o di apparecchiature, secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 34 del Capitolato d'oneri;
- all'esecuzione delle operazioni di collaudo e delle verifiche di conformità, come disciplinato dall'art. 36, ivi compreso il collaudo tecnico in contraddittorio con il DEC o suo delegato.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente individuato dall'Azienda. La firma per ricevuta apposta sul documento di trasporto in occasione delle consegne costituisce esclusivamente prova dell'avvenuta consegna e non comporta accettazione definitiva della fornitura, né esonera il Fornitore da eventuali contestazioni relative a vizi o difformità qualitative e quantitative, anche se rilevate successivamente all'utilizzo, nel termine di 30 giorni dalla scoperta del vizio, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato d'oneri.

Deterioramenti dovuti a negligenza, imballi insufficienti o non conformi, ovvero danni occorsi durante il trasporto, daranno diritto all'Azienda di rifiutare i beni; componenti alterati o danneggiati prima della consegna e installazione dovranno essere immediatamente sostituiti a spese del Fornitore, restando a suo carico ogni rischio di perdita o danno fino al completamento dell'installazione.

Il Fornitore è tenuto, a propria cura e spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballaggi e/o contenitori utilizzati per la consegna delle merci, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nei termini indicati all'art. 36 del Capitolato d'oneri (comunque non oltre la giornata dell'installazione dei dispositivi), restando inteso che eventuali costi di smaltimento sostenuti dall'Azienda saranno addebitati al Fornitore secondo le modalità ivi previste.

Le consegne dovranno avvenire esclusivamente nei magazzini o nei luoghi di consegna indicati negli ordinativi. Consegne effettuate in luoghi diversi da quelli indicati negli ordini non saranno considerate valide e saranno trattate come mancate consegne, con applicazione delle penali di cui all'art. 40 del Capitolato d'oneri.

Solo il personale dipendente in servizio presso i magazzini/punti di consegna individuati dall'Azienda Ospedale-Università di Padova è autorizzato al ricevimento della merce e alla sottoscrizione dei documenti di trasporto per ricevuta.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti in condizioni ottimali di imballaggio e conservazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e nelle schede tecniche del fabbricante. Per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, la marcatura, l'etichettatura e la documentazione dovranno essere conformi ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 e alla normativa nazionale vigente; tutti i dati essenziali riportati su etichette e confezioni dovranno essere disponibili anche in lingua italiana, secondo quanto previsto dal Capitolato d'oneri.

Gli imballi e i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare in modo chiaro le avvertenze necessarie alla corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi, nonché la descrizione degli stessi, ferma restando la tracciabilità dei lotti di produzione indicata agli artt. 30 e 36 del Capitolato d'oneri.

Il Fornitore deve predisporre un documento di trasporto (DDT) per ciascuna consegna riferita a un singolo ordinativo, senza cumulare più ordini sul medesimo DDT. È ammessa la gestione di più DDT/consegne per lo stesso ordine. Per quanto possibile, è richiesta l'emissione di un'unica fattura per ciascun DDT, nel rispetto della disciplina NSO e di quanto previsto agli artt. 12.2 e 12.3 del Capitolato d'oneri.

Ferma restando l'obbligazione del Fornitore di evadere ogni ordinativo, indipendentemente dall'importo, ai sensi dell'art. 12.3 del Capitolato d'oneri, qualora il Fornitore preveda un importo minimo fatturabile, questo non potrà essere superiore a € 200,00. In caso di ordini di importo inferiore al minimo fatturabile, saranno consentite consegne cumulate solo se espressamente autorizzate nell'ordine (dicitura "ORDINE CUMULABILE"). Ordinativi diversi potranno essere cumulati in un'unica consegna, purché ciascun ordine sia associato a un DDT distinto e chiaramente riconoscibile al momento della consegna.

I documenti di trasporto che accompagnano la merce all'atto della consegna dovranno contenere almeno: estremi dell'ordine (data e numero), luogo di consegna, ulteriori riferimenti dell'ordinativo, AIC/REF del prodotto, UDI (sul DDT

elettronico ove previsto), lotto di fabbricazione, data di scadenza del lotto, quantità consegnata per lotto, unità di misura e numero dei colli, oltre al numero dell'ordinativo e alla data di riferimento.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale. Qualora AOPD riscontri, anche successivamente alla consegna, il mancato rispetto di tale condizione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei prodotti su indicazione di AOPD, riconoscendo all'Azienda il valore nominale dei prodotti segnalati entro 60 giorni di vita residua, mediante emissione di nota di credito e/o sostituzione dei prodotti stessi, e provvedendo al ritiro entro 15 giorni, ovvero rimborsando i costi di smaltimento eventualmente sostenuti dall'Azienda secondo le modalità di cui all'art. 38.3 del Capitolato d'oneri.

L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti, anche occulti, non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati in sede di effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato e di attivare le procedure di reso, sostituzione, acquisto in danno e risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato d'oneri e dell'art. 1456 c.c., restando a carico del Fornitore le spese per analisi e verifiche qualitative qualora le caratteristiche rilevate risultino difformi da quelle dichiarate.

Nel caso in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e/o il ritiro di un prodotto dal commercio (FSN, FSCA, recall, ritiro ministeriale o equivalente), il Fornitore è obbligato a:

- comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando per ciascun prodotto codici, denominazione e periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile;
- fornire tempestivamente i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei prodotti oggetto del provvedimento (ordini e DDT);
- assicurare la tracciabilità dei prodotti, anche se forniti in campionatura gratuita o come sconto merce;
- ritirare i prodotti a proprie spese entro il termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato da AOPD (comunque non inferiore a 10/15 giorni, salvo diverso accordo), emettendo nota di credito pari al valore del materiale reso e facendosi carico dei costi di ritiro, eventuale smaltimento e degli altri costi diretti sostenuti da AOPD;
- proporre e rendere disponibile un prodotto sostitutivo equivalente o migliorativo, alle medesime condizioni economiche, secondo quanto previsto dagli artt. 31, 37 e 38 del Capitolato d'oneri.

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto per rottura di stock, il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente ad AOPD la sopravvenuta indisponibilità, indicando per ogni prodotto codici, denominazione e periodo prevedibile di indisponibilità. L'indisponibilità temporanea non potrà comunque superare il termine massimo previsto dall'art. 38.5 del Capitolato d'oneri; durante tale periodo AOPD potrà procedere ad acquisto in danno sul libero mercato o dal secondo aggiudicatario, con addebito al Fornitore dell'eventuale differenza di costo, delle penali e di ogni ulteriore danno.

In tutti i casi di indisponibilità duratura del prodotto o di impossibilità di esecuzione della fornitura ascrivibili al Fornitore (ivi incluse sospensione/ritiro dell'autorizzazione alla produzione o commercializzazione, sospensione o interruzione della produzione, vicende contrattuali relative a licenze di distribuzione, rotture di stock reiterate), si applicherà integralmente l'art. 38.6 del Capitolato d'oneri: AOPD potrà procedere all'acquisto in danno sul libero mercato o dal secondo aggiudicatario, addebitando al Fornitore la differenza di prezzo, le penali e ogni maggior onere o danno, nonché procedere alla risoluzione del contratto, ferma restando la garanzia di continuità della fornitura mediante gli strumenti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 – Contestazioni e controversie-penali

Difformità, sostituzioni, ritiri e indisponibilità del prodotto

In presenza di difformità qualitative, quantitative o di validità residua, il Fornitore è tenuto a ritirare e/o sostituire la

merce difforme e a integrare le quantità mancanti entro i termini e con le modalità previste dagli artt. 38.1, 38.2, 38.3 e 38.4 del Capitolato d'oneri, con addebito delle relative penali e dei costi di smaltimento ove AOPD debba provvedervi in luogo del Fornitore.

Nei casi di indisponibilità temporanea del prodotto per rottura di stock e di indisponibilità duratura dovuta a cause imputabili alla sfera del Fornitore o del produttore (tra cui sospensione/ritiro dell'autorizzazione alla produzione/commercializzazione, sospensione della produzione, fermo di stabilimento, vicende contrattuali su licenze di distribuzione, ecc.), trovano applicazione le previsioni degli artt. 38.5 e 38.6 del Capitolato d'oneri: AOPD può procedere all'acquisto in danno dei prodotti sul libero mercato, presso il secondo aggiudicatario o scorrendo la graduatoria, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo nonché le penali per indisponibilità del prodotto e ogni maggior onere o danno (artt. 38.6 e 40.4 del Capitolato d'oneri).

Ritiro di prodotti oggetto di provvedimento di ritiro o non commerciabili

Nel caso in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, ovvero nelle ipotesi di "prodotti non commerciabili" di cui all'art. 38.7 del Capitolato d'oneri, il Fornitore è obbligato:

- a comunicare immediatamente ad AOPD l'indisponibilità dei prodotti, indicando per ciascun prodotto codice, denominazione e, ove noto o prevedibile, il periodo di indisponibilità (artt. 37, 38.5, 38.6 e 38.7 del Capitolato d'oneri);
- a garantire in ogni caso la tracciabilità dei prodotti, anche se forniti in campionatura o a sconto merce, senza specifico ordine (artt. 37 e 38.8 del Capitolato d'oneri);
- al ritiro dei prodotti entro i termini indicati da AOPD (di regola 10 o 15 giorni a seconda del caso, ai sensi degli artt. 38.3, 38.4 e 38.7 del Capitolato d'oneri), ovvero a delegare AOPD allo smaltimento per proprio conto, con addebito integrale dei costi di smaltimento e delle ulteriori percentuali a copertura delle spese generali e delle penali aggiuntive espressamente previste dagli artt. 38.3, 38.4 e 38.7 del Capitolato d'oneri.

In caso di mancato ritiro entro i termini indicati, AOPD procede allo smaltimento a spese del Fornitore, applicando le penali aggiuntive (fino al 15% del valore della merce non ritirata) e richiedendo il riaccredito del valore dei prodotti ritirati/smaltiti, come da artt. 38.3, 38.4 e 38.7 del Capitolato d'oneri.

Limite delle penali e risoluzione per grave inadempimento

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di penali per un importo superiore al 5% dell'ammontare netto del contratto, AOPD, su proposta del RUP, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 40.2 del Capitolato d'oneri, in collegamento con l'art. 21 del medesimo Capitolato e con l'art. 122, comma 3, e l'art. 36, comma 5, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Per i soli reagenti e materiali di consumo, resta fermo il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale della specifica categoria merceologica, di cui all'art. 40.4, lett. a), del Capitolato d'oneri.

Modalità di addebito e natura delle penali

Le penali applicate sono trattenute da AOPD sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in assenza di fatture capienti, sulla cauzione definitiva, che il Fornitore è tenuto a reintegrare nel suo originario ammontare senza necessità di ulteriore diffida (artt. 12.6, 14.2 e 40.1 del Capitolato d'oneri).

L'addebito delle penali non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale (artt. 8.1, 14.1, 38.8 e 40.1 del Capitolato d'oneri), né preclude il diritto di AOPD al risarcimento dell'eventuale maggior danno e degli oneri connessi all'indizione di nuove procedure o all'affidamento ad altri operatori (artt. 14.1, 14.2, 21, 38.6, 38.8 e 40.2 del Capitolato d'oneri).

Rischi interferenziali

Si individuano specifici rischi interferenziali ulteriori rispetto a quelli valutati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) eventualmente allegato e alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 8.6 del Capitolato d'oneri e al D.Lgs. 81/2008, per € 1096,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso e ricompresi nell'offerta.

Art. 17 - Recesso.

Recesso ex lege

Costituiscono casi in cui l'ordinamento e il Capitolato d'oneri (in particolare artt. 2.1, 2.2, 2.4, 22 e 35) attribuiscono alla Stazione Appaltante – Azienda Ospedale – Università Padova – il diritto potestativo di recedere dal contratto:

a) ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.2 del Capitolato d'oneri, qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il recesso per giusta causa ovvero di ridurre le quantità in modo da lasciare fermo il corrispettivo complessivo;

b) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del D.L. n. 98/2011, qualora lo scostamento del prezzo contrattuale sia superiore al 20% rispetto ai prezzi medi di riferimento, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione del contratto;

c) in tutti gli altri casi di recesso espressamente previsti dalla legge, ivi comprese le ipotesi di recesso per giusta causa previste dalla normativa di settore e richiamate dal Capitolato d'oneri.

Si dà atto che il presente contratto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10, 11, 22 e 35 del Capitolato d'oneri, anche con riferimento all'eventuale avvio dell'esecuzione in via di urgenza, insito nell'esigenza di garantire l'immediata funzionalità delle apparecchiature destinate al trattamento sanitario per finalità di tutela del bene salute costituzionalmente rilevante.

In caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione prodotte in corso di gara, ovvero di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali, la Stazione Appaltante applicherà le conseguenze sanzionatorie della decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, e potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 21, 23 e 26 del Capitolato d'oneri, fatto salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Recesso convenzionale

Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva il diritto potestativo di recedere dal contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2.1, 2.2, 2.4, 22 e 35 del Capitolato d'oneri, nei seguenti casi:

a) qualora, nei servizi aziendali, intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato, con facoltà di limitare il recesso anche solo ad una parte del contratto (art. 22 del Capitolato d'oneri);

b) per motivi di interesse pubblico, specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto (art. 22 del Capitolato d'oneri);

c) nel caso di impossibilità tecnica o indisponibilità del Fornitore ad adeguarsi ai requisiti strutturali, informatici e ai livelli di sicurezza necessari per il pieno e continuo rispetto delle normative nazionali sulla privacy, del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni aziendali in materia di protezione dei dati personali e di controllo degli accessi, che determinino per l'Amministrazione la necessità di acquisire un servizio/prodotto alternativo (artt. 8.3, 22, 24 e 32 del Capitolato d'oneri);

d) in caso di mancato superamento del periodo di prova del sistema, come disciplinato dagli artt. 2.1 e 35 del Capitolato d'oneri, a fronte di elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura da parte delle strutture competenti, con facoltà per l'Azienda Ospedale – Università Padova di procedere al recesso dal contratto, di affidare la fornitura ad altro Operatore Economico, se possibile mediante scorrimento della graduatoria, e di incamerare, a parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti, la quota di deposito cauzionale prevista dal Capitolato d'oneri;

e) nel caso di stipulazione, successivamente alla stipula del presente contratto, di convenzioni/accordi quadro o contratti per forniture analoghe, stipulati da Consip S.p.A. o da centrali di committenza regionali o nazionali (ivi compresa la Centrale di Committenza Regionale), ai sensi dell'art. 2.4 del Capitolato d'oneri, mediante recesso anticipato comunicato al Fornitore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo posta elettronica certificata, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, indennitaria o a titolo di rimborso spese;

f) qualora l'esercizio delle facoltà di "revisione prezzi" del Capitolato d'oneri, in applicazione dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, determini il diritto di recesso per giusta causa in capo alla Stazione Appaltante.

È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del Capitolato d'oneri.

Procedimento

Con riferimento alle ipotesi di recesso ex lege e di recesso convenzionale sopra previste, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto mediante posta elettronica certificata:

- con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato d'oneri;
- con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni nei casi di recesso anticipato per l'attivazione di convenzioni/accordi quadro o contratti per forniture analoghe da parte di centrali di committenza regionali o nazionali, ai sensi dell'art. 2.4 del Capitolato d'oneri.

A seguito dell'efficacia del recesso, all'Appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni contrattuali già regolarmente eseguite ed accettate, secondo le condizioni pattuite, rinunciando espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa, a titolo risarcitorio, indennitario o anche a titolo di rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 del Capitolato d'oneri.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di far valere, ove ne ricorrano i presupposti, le ipotesi di risoluzione del contratto, di applicazione di penali e di ogni altra misura previste dagli artt. 15, 21, 23, 26, 38 e 40 del Capitolato d'oneri, nonché dalla normativa vigente, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 18 - Risoluzione del contratto.

Risoluzione per inadempimento (diffida ad adempiere)

In caso di inadempimento dell'Appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali, l'Azienda Ospedale – Università Padova procede alla contestazione formale dell'inadempimento secondo la procedura di cui agli artt. 14 e 40.1 del Capitolato d'oneri, assegnando all'Appaltatore, mediante PEC, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 1454 c.c., per provvedere all'esatto adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il diritto dell'Azienda all'applicazione delle penali di cui agli artt. 15 e 40 del Capitolato d'oneri e al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Clausola risolutiva espressa

L'Azienda Ospedale – Università Padova potrà altresì dichiarare, con effetto immediato, la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 21 del Capitolato d'oneri, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, senza necessità di preventiva diffida ad adempiere, nei seguenti casi, tra gli altri:

Frode, grave negligenza, contravvenzione agli obblighi contrattuali, mancata reintegrazione della cauzione definitiva

– in caso di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali, nonché in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro il termine fissato dall’Azienda, come previsto dall’art. 4 del Capitolato d’oneri.

Perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione

– in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 23 del Capitolato d’oneri.

Procedure concorsuali e situazioni di crisi

– in caso di sospensione dell’attività, apertura di procedura di concordato preventivo, fallimento, liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore, nonché in ogni altra ipotesi assimilabile di grave crisi dell’impresa, rilevante ai fini della permanenza dei requisiti di affidabilità, come richiamato dagli artt. 23 e 26 del Capitolato d’oneri.

Variazioni soggettive con soggetto subentrante privo dei requisiti

– qualora, in ipotesi di variazione soggettiva del contraente, il soggetto subentrante risulti privo dei requisiti di idoneità professionale e/o generale richiesti dagli atti di gara e dall’art. 19 del Capitolato d’oneri.

Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

– in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e dell’art. 13 del Capitolato d’oneri.

Non veridicità delle dichiarazioni rese in gara

– qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni, autodichiarazioni o documentazioni presentate dall’Appaltatore in sede di gara o per il mantenimento dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del Capitolato d’oneri e dell’art. 122, comma 2, D.Lgs. 36/2023.

Violazione del Codice di comportamento

– in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento/etico dell’Azienda Ospedale – Università Padova, ai sensi dell’art. 8.7 del Capitolato d’oneri.

Informative antimafia interdittive

– in caso di esito interdittivo delle informative antimafia o di applicazione di misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e dell’art. 26 del Capitolato d’oneri.

Superamento della soglia di penali

– nel caso in cui l’ammontare delle penali applicate superi il 5% dell’ammontare netto del contratto, ai sensi dell’art. 40.2 del Capitolato d’oneri e dell’art. 122, comma 3, D.Lgs. 36/2023.

Resta fermo che l’addebito delle penali non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

La Stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all’Appaltatore, di entità tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, dell’art. 36, comma 5, dell’Allegato II.14 e degli artt. 14, 15 e 40 del Capitolato d’oneri.

Si considerano, in particolare, gravi inadempienze, ai fini della risoluzione del contratto, quelle individuate dall’art. 40 del Capitolato d’oneri, nonché ogni altra fattispecie di inadempimento che, per natura o reiterazione, renda impossibile o gravemente pregiudichi la corretta esecuzione della fornitura/servizio.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) contesta il grave inadempimento all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 14 e 40.1 del Capitolato d’oneri, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni al Responsabile del procedimento (RUP). Valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero in mancanza delle stesse, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali maturate e il risarcimento degli ulteriori danni.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento di cui al paragrafo precedente, e fermo restando quanto previsto dall'art. 15 e dall'art. 40 del Capitolato d'oneri in materia di penali, la Stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto per grave ritardo, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

In tali casi, il DEC assegna all'Appaltatore, con comunicazione via PEC, un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di urgenza, per l'esecuzione delle prestazioni in ritardo, ai sensi dell'art. 40.2 del Capitolato d'oneri. Decorso inutilmente il termine, il DEC verifica in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione e ne redige processo verbale da trasmettere al RUP, il quale propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e il risarcimento dei danni ulteriori.

Risoluzione del contratto per cause diverse dall'inadempimento

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato d'oneri e dell'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, le seguenti ipotesi:

- a) modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) superamento delle soglie di modifica contrattuale di cui all'art. 120, commi 2 e 3, D.Lgs. 36/2023;
- c) accertamento che, al momento dell'aggiudicazione, l'Appaltatore si trovava in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023;
- d) accertamento, da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea, di grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, tale per cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato;
- e) intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) applicazione di misure di prevenzione antimafia o sentenza di condanna definitiva per i reati di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 159/2011.

In tali ipotesi, la Stazione appaltante procede alla risoluzione di diritto del contratto mediante dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore via PEC, senza limiti di tempo, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato d'oneri.

Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto

A seguito della risoluzione del contratto, il RUP richiede al DEC la redazione dello stato di avanzamento del contratto e determina l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta o da sostenere per affidare ad altra impresa l'appalto da eseguire, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato d'oneri e dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto comporta, altresì:

- l'incameramento, totale o parziale, della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 4 del Capitolato d'oneri;
- la facoltà dell'Azienda Ospedale – Università Padova di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'Impresa inadempiente, con addebito a quest'ultima di tutte le maggiori spese sostenute, ivi comprese quelle derivanti dall'acquisto in danno dei prodotti necessari a garantire la continuità del servizio, come previsto dagli artt. 38 e 40 del Capitolato d'oneri;
- la possibilità di far valere ogni ulteriore diritto risarcitorio ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.

L'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore da ogni ulteriore responsabilità di legge e contrattuale per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023, come richiamate dall'art. 27 del Capitolato d'oneri.

Art. 19 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo (ai sensi degli artt. 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6 e 13 del Capitolato d'oneri)

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali dal Direttore dell'esecuzione del contratto/verifica di conformità (art. 11.2 del Capitolato d'oneri) è effettuato previa presentazione di fattura elettronica intestata a Azienda Ospedale – Università Padova, Via Giustiniani 1, 35128 Padova (artt. 12.1 e 12.5 del Capitolato d'oneri).

L'emissione di ciascuna fattura elettronica, da trasmettere tramite Sistema di Interscambio (SDI), deve essere successiva al ricevimento dell'ordine elettronico emesso tramite NSO e deve indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine, la tripletta identificativa dell'ordine NSO (numero, data, endpoint) e il riferimento al singolo documento di trasporto (DDT) collegato all'ordine (artt. 12.2, 12.3 e 12.5 del Capitolato d'oneri).

Il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 13 del Capitolato d'oneri e alla L. 136/2010, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica tramite SDI, come risultante dalle relative ricevute, previa verifica con esito positivo della regolare esecuzione delle prestazioni (artt. 12.6 del Capitolato d'oneri e art. 4 D.Lgs. 231/2002).

Ai fini della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della L. 244/2007 e del D.M. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio da riportare in fattura è: UFQVDA (art. 12.5 del Capitolato d'oneri).

La Stazione Appaltante emetterà l'ordinativo di fornitura che contiene tutte le informazioni necessarie per la fatturazione e la corretta registrazione nei documenti contabili; tale ordinativo dovrà essere richiamato dall'Appaltatore, unitamente al documento di trasporto o al riferimento della fornitura, all'interno del tracciato della fattura elettronica, riportando anche il CIG, quali elementi imprescindibili per il corretto svolgimento della procedura liquidativa (artt. 12.2, 12.3, 12.5 e 13 del Capitolato d'oneri).

Art. 20 - Obblighi di carattere generale

Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto, nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante, estendendo tale obbligo ai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell'art. 8.3 e dell'art. 24 del Capitolato d'oneri, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

L'informativa per il trattamento dei dati personali resa ai Fornitori è visionabile sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale – Università Padova nella sezione "Privacy", come richiamato dall'art. 24 del Capitolato d'oneri.

Obblighi in materia di lavoro

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali, ed assume a proprio esclusivo carico tutti i relativi oneri, ai sensi dell'art. 8.4 del Capitolato d'oneri.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi applicabili, impegnandosi

ad esibire, su richiesta dell'Azienda, la documentazione attestante il rispetto di tali obblighi; in caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni, l'Azienda potrà sospendere o trattenere il pagamento delle fatture fino alla definizione della vertenza ed alla regolarizzazione, anche tramite DURC, come previsto dall'art. 8.4 del Capitolato d'onori.

Obblighi in materia di salute e sicurezza

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché a quanto previsto dagli artt. 8.6 e 11 del Capitolato d'onori e dal DUVRI allegato al contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività e per tutta la durata dell'appalto, è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e protezione individuate nel proprio documento di valutazione dei rischi ed a fornire idonea formazione e dispositivi di protezione individuale al personale impiegato, nonché a collaborare con AOPD per gli adempimenti di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza, come previsto dagli artt. 8.6 e 11 del Capitolato d'onori.

Obblighi di tracciabilità

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'onori e dell'art. 3 della L. 136/2010, utilizzando conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, ed indicando il CIG nelle fatture e nei bonifici, nonché inserendo le relative clausole nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti.

Obblighi derivanti dal Codice di comportamento

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento/etico dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e dai Codici di comportamento ed etico dell'Azienda Ospedale – Università Padova, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 8.7 del Capitolato d'onori, pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì a trasmettere copia del Codice di comportamento e del Codice etico ai propri dipendenti e collaboratori, compresi quelli di eventuali subappaltatori, e a darne comunicazione ad AOPD, come previsto dall'art. 8.7 del Capitolato d'onori.

Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto, richiamato dall'art. 26 del Capitolato d'onori, finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015 e successivi rinnovi.

Art. 21 - Contratto

Tutte le spese e gli oneri conseguenti e inerenti alla stipula, registrazione ed esecuzione del contratto, ivi espressamente comprese l'imposta di bollo e le eventuali spese di registrazione, sono integralmente a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato d'onori e dell'art. 2 dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 22 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici nonché al Codice Civile.

Art. 24 – Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'allegato I.4 del Codice, l'imposta di bollo del presente contratto è pari a lotto 1: € 250,00 e lotto 2: € 120,00

Per accettazione:

Data _____

Azienda Ospedale - Università Padova Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.ssa Maria Elena Serafin <i>(firmato digitalmente)</i>	Timbro e Firma ditta _____ (firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto delegato con procura) Allegare fotocopia documento identità del firmatario
--	---

l'Impresa Leica Microsystems S.r.l., con sede legale in -----, avente P.I./C.F. n-----, nella persona del Legale Rappresentante -----, nato a -----, il ----- dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e - ai sensi dell'art. 1341 del C.C. - approva espressamente le clausole contenute nel Capitolato d'Oneri.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del
soggetto delegato con procura)
Allegare fotocopia documento identità del firmatario

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., con la firma in calce al presente contratto, si autorizza l'Azienda Ospedale - Università Padova al trattamento dei dati personali comunicati in sede di gara, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura medesima.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del
soggetto delegato con procura)
Allegare fotocopia documento identità del firmatario